



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

**RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE
"MODIFICHE ALLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N.166 E SUCCESSIVE MODIFICHE".**

Eccellenze,
On.li Consiglieri

la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio presenta in prima lettura il progetto di legge di modifica alla normativa sull'imposta generale sui redditi.

Come è noto la Legge 16 dicembre 2013 n. 166, in vigore a partire dal periodo d'imposta 2014, aveva a suo tempo riformato l'imposizione diretta nel nostro ordinamento, introducendo il regime della *World Wide Taxation* ed eliminando il regime forfettario della determinazione del reddito per le persone fisiche esercenti attività d'impresa.

Prima di elaborare il progetto di legge la Segreteria ha delineato delle possibili linee di intervento che sono state oggetto di preliminare confronto con le parti economiche e sociali con l'obiettivo di agire su alcune disposizioni normative in materia d'imposta sui redditi.

Dal predetto confronto sono emerse osservazioni, suggerimenti, rilievi, sulla base dei quali la Segreteria ha effettuato una sintesi equilibrata ed al contempo sostenibile per il sistema paese, ed ha pertanto apportato degli aggiustamenti e correttivi, reimpostando alcune norme e modifiche che si erano inizialmente ipotizzate.

Il risultato della rielaborazione, presentato nel progetto di legge, si ritiene essere una sintesi equilibrata ed equa, che contemperi necessità ed interessi dei contribuenti e dell'amministrazione, preservando e tutelando i livelli medio/bassi di reddito.

Premesso che, non sussistono, allo stato attuale, condizioni emergenza che possano gravare sul bilancio dello Stato, come successo in passato; che lo stesso bilancio è da più esercizi in avanzo primario; che vi sono comunque situazioni esterne al Paese da non sottovalutare; l'azione del Governo e della maggioranza con questa proposta di legge guarda alla prospettiva; una prospettiva di crescita economica che può essere garantita solo con una stabilità progressiva di bilancio, che possa liberare risorse da destinare agli investimenti per uno sviluppo economico che porti benessere alle attuali e future generazioni.

Il presente progetto di legge è finalizzato:

- ad un riequilibrio del sistema impositivo fra le diverse categorie di redditi, in conformità alle disposizioni ed accordi internazionali;
- all'individuazione di una maggiore base imponibile al fine di incrementare il gettito complessivo, in particolare in quegli ambiti di reddito prodotto in territorio da soggetti esteri;
- porre in essere una semplificazione amministrativa e procedurale, in materia di procedura ed iter di controllo ed accertamento, intervenendo anche sul sistema sanzionatorio connesso rendendolo più graduale ed organico;
- superare alcuni dei regimi cosiddetti "transitori" che sono stati prorogati per periodi più lunghi rispetto alle previsioni ed intenzioni originarie della Legge n.166/2013;
- generare risorse da destinare al potenziamento del sistema dei controlli e dei sistemi informatici dediti alla lotta all'evasione ed all'elusione fiscale;
- generare risorse da destinare agli investimenti strategici per lo sviluppo e la competitività del paese;



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- generare risorse da destinare ad interventi sociali mirati ai soggetti che ne hanno maggiore necessità.

Le modifiche alla Legge IGR si uniscono alle azioni che, il Governo e la maggioranza, intendono rafforzare sulla spending review e sullo sviluppo.

Gli interventi di modifica sono stati sviluppati a seguito di una attenta analisi e studio dei dati storici e sulla base di una esperienza applicativa decennale dall'entrata in vigore della Legge n.166/2013 e s.m.

Il progetto di legge contempla, in sostanza, le seguenti macro - aree di interventi:

- a) applicazione dell'imposta IGR ai non residenti su specifiche fattispecie reddituali (interessi passivi, noleggi di beni mobili ed attrezzature) mediante l'applicazione di una ritenuta alla fonte nell'ambito di rapporti B2B; rimane invece l'attuale sistema della dichiarazione dei redditi nei rapporti B2C.
- b) rivisitazione contenuta dell'imposizione delle persone fisiche: si sottolinea che l'intervento non ha riguardato le aliquote d'imposta, bensì il sistema e i meccanismi delle detrazioni e deduzioni d'imposta, con l'obiettivo altresì di incentivare il consumo interno e la connessa certificazione fiscale, e allo stesso tempo salvaguardare i redditi da lavoro dipendente e da pensione medio/bassi. L'intervento principale è rappresentato dalla modifica delle cosiddette spese in territorio sostenute con la Smac Card, come di seguito meglio specificato;
- c) revisione dell'imposizione per le attività d'impresa individuale e libero - professionale: il presente progetto di legge prevede in via definitiva ed a regime l'imposizione separata per i redditi derivanti dalle attività d'impresa e libero professionale, confermando definitivamente l'aliquota proporzionale al 17%; inoltre è stato previsto di riconoscere sui predetti redditi la detrazione d'imposta per le spese sostenute in territorio con Smac Card come per i lavoratori dipendenti e pensionati, trattandosi parimenti di contribuenti persone fisiche;
- d) revisione dell'imposizione delle persone giuridiche: fermo restando l'attuale aliquota proporzionale IGR del 17%, gli interventi apportati hanno riguardato, sostanzialmente, i criteri, le modalità, i tetti massimi dei costi deducibili, su alcune categorie di beni. Inoltre è stato modificato il regime del riporto delle perdite pregresse, la revisione della disciplina dell'ammortamento dei beni immobili e dei contratti di leasing immobiliare;
- e) interventi normativi su specifici aspetti procedurali del controllo e semplificazione del regime sanzionatorio nell'ottica di maggiore trasparenza e di un miglioramento nei rapporti tra fisco e contribuente.
- f) dopo gli incontri con le categorie economiche e parti sociali e membri della maggioranza si è ritenuto opportuno non introdurre un'imposta speciale temporanea sul reddito, bensì di rafforzare le fasi del controllo, mediante l'implementazione automatica di indagini finanziarie non discrezionali, qualora il soggetto passivo negli ultimi tre periodi di imposta abbia un reddito medio annuo, pari o inferiore ad euro 15.000,00.

Quest'ultimo intervento costituisce anche una chiara indicazione politica che, rispetto alla scelta di un gettito immediato, vuole tutelare il contribuente virtuoso rispetto a chi, non rispettando le regole mina l'equilibrio del sistema impositivo creando altresì concorrenza sleale.

Il progetto di legge è stato sviluppato conducendo una disamina dei singoli articoli della normativa di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e sue successive modifiche; oltre agli interventi normativi sopra



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

indicati sono stati apportati correttivi ed aggiustamenti a quelle disposizioni che, sulla base dell'esperienza applicativa ad oggi maturata, hanno nel tempo presentato criticità e difficoltà interpretative.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che il progetto di legge tecnicamente è stato strutturato, al fine di snellire ed agevolare anche i lavori consiliari e comprendere in via immediata le modifiche e gli interventi apportati, come "Modifiche alla Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche".

Di seguito si illustrano le principali modifiche e disposizioni introdotte.

Articolo 5 Legge n. 166/2013 (Applicazione dell'imposta ai non residenti).

La principale modifica apportata è rappresentata dalla modalità di riscossione dei redditi territorialmente rilevanti da parte di soggetti non residenti mediante l'applicazione di una ritenuta alla fonte nell'ambito di rapporti B2B.

L'articolo 5, come novellato, prevede l'applicazione dell'imposta generale sui redditi nei confronti dei soggetti non residenti, ovvero tutte quelle fattispecie in cui i redditi conseguiti da soggetti fiscalmente non residenti vengono tassati in San Marino, in quanto considerati ivi prodotti. La scelta è stata quella di utilizzare tale articolo come articolo guida per definire i criteri di tassazione o di esclusione dei redditi dei non residenti e coordinato con altri articoli che prevedono esclusivamente le modalità di tassazione, soprattutto nei rapporti B2B, come quelli previsti nell'ambito delle ritenute alla fonte (artt. 103 e ss.).

Rispetto alla normativa previgente sui redditi prodotti in territorio da soggetti non residenti le modifiche sostanziali sono principalmente due:

A – Redditi di capitale), nel rispetto del principio generale sopra esposto, sono stati modificati e coordinati gli articoli 5 e 103 della Legge n.166/2013 per dare una nuova impostazione al sistema nel rispetto delle attuali esenzioni, ma prevedendo la tassazione per i redditi conseguiti da operatori finanziari non residenti quando tali redditi sono corrisposti da operatori economici residenti.

Allo stato attuale, il quadro normativo ora vigente, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, prevede la tassazione su San Marino per:

"i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni, nel territorio stesso, di soggetti non residenti; tali redditi non si considerano prodotti nel territorio dello Stato quando il soggetto obbligato al pagamento non è residente;".

Nelle modalità di tassazione all'interno del Titolo VIII – Ritenute alla fonte-, l'articolo ora vigente 103, comma 4 della Legge n.166/2013 contiene un elenco di esenzioni che per come sono state impostate non possono che essere interpretate in senso integrativo dell'articolo 5, prevedendone non solo l'esclusione dalla tipologia di tassazione (ritenuta alla fonte) ma dal presupposto impositivo.

In questo senso, interviene la modifica legislativa apportata riportando le esenzioni condivise all'interno dell'articolo 5 e considerando esclusivamente esenti i redditi di capitale nei rapporti fra soggetti finanziari, quando il soggetto obbligato al pagamento non è residente, e per gli interessi e altri proventi derivanti da conti correnti, depositi, certificati di deposito, pronti contro termine, obbligazioni con emittente sammarinese autorizzato dalla Legge n.165/2005 e successive modifiche.

Nella sostanza ciò che viene a modificarsi è l'obbligo impositivo per i redditi di capitale percepiti da non residenti (esempio banche estere) quando il pagamento avviene:

- a) da operatori economici non finanziari sammarinesi prevedendo la ritenuta d'imposta ordinaria del 13%, equivalente a quella convenzionale;



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

b) da privati sammarinesi, con l'obbligo per la banca estera di presentare la dichiarazione in San Marino ad aliquota convenzionale del 13%.

B – Noleggi), con riferimento alla lettera f) del comma 1 sempre del vigente articolo 5:

“ogni altro reddito derivante da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso”, si è provveduto a modificare il comma 4, integrandolo con la seguente dicitura:

“b) Si presumono utilizzati nel territorio dello Stato i mezzi di trasporto, con esclusione delle imbarcazioni, navi ed aeromobili, quando l'utilizzatore è un soggetto fiscalmente residente, fatto salvo che sia dimostrato un utilizzo esclusivo al di fuori del territorio dello Stato”.

Una volta definita la territorialità di tale reddito, nei rapporti B2B è stata prevista una ritenuta d'imposta del 10% all'articolo 104, comma 5 e nel caso di rapporti B2C dovrà essere direttamente l'operatore estero a presentare la dichiarazione su territorio sammarinese per assolvere l'imposizione.

La scelta dell'aliquota del 10% corrisponde a quella attualmente prevista dall'articolo 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – San Marino, mantenendo un'aliquota interna equa e allineata all'orientamento convenzionale.

Articolo 7 (Esenzioni)

Il progetto di legge prevede l'inserimento tra i redditi esenti anche del reddito minimo familiare; inoltre è stata apportata una modifica al comma 2 lettera b), punto ii, eliminando la dicitura *“o contribuzioni all'erogazione dei servizi”*, limitando in tal modo l'esenzione ai soli rimborsi spese documentati nell'ambito delle attività che non perseguono scopi di lucro (enti ed associazioni senza scopo di lucro).

Articolo 13 (Redditi soggetti ad imposizione separata)

Le principali modifiche dell'articolo in esame sono due:

- I redditi di lavoro autonomo e d'impresa delle persone fisiche sono soggetti ad imposizione separata del 17%, a titolo definitivo, superando definitivamente il regime transitorio;
- Le aliquote dell'imposizione separata degli emolumenti e arretrati relativi ad anni precedenti ed indennità comunque corrisposte a titolo di rapporto di lavoro dipendente o assimilato passano al 5% fino ad euro 5.000,00 e al 10% per la parte eccedente (rispetto al 2,5% e 5% attualmente vigenti). La predetta modifica, accogliendo una delle proposte emerse nei confronti, sarà graduale, ossia andrà a regime dal periodo d'imposta 2028, preceduta da un transitorio nei periodi d'imposta 2026 e 2027 ad aliquote crescenti gradualmente (rispettivamente 3% e 6%; 4% e 8%).

Articolo 14 (Oneri deducibili)

Tra gli oneri deducibili è stata eliminata la deduzione per le spese effettuate nel territorio sammarinese mediante la SMaC Card, in quanto trasformate in detrazione d'imposta, così come disciplinato dal novellato articolo 16. Inoltre, sono stati rivisti gli oneri deducibili elencati nell'allegato A della L. 166/2013 e s.m., apportando modifiche molto contenute, agevolando le passività sostenute in territorio, ampliando altresì alcune tipologie, soprattutto per sostenere la famiglia con figli, come ad esempio le spese per le rette scolastiche ed universitarie stabilendole per ogni figlio a carico ed è stato aumentato l'importo della deducibilità delle spese per le baby sitter regolarmente assunte; ulteriormente, dopo ampi dibattiti Consiglieri, sono state introdotte le spese veterinarie solo se effettuate in territorio.

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00063745 del 04/07/2025



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Articolo 16 (Detrazioni soggettive)

La novità principale è rappresentata dalla detrazione di imposta nella misura del 22% sulle spese effettuate in territorio sammarinese mediante la SMaC Card per l'acquisto di beni e servizi per un importo massimo di euro 6.000,00 annui (non più onere deducibile, pertanto, ma detrazione d'imposta). Come le altre detrazioni d'imposta, la predetta detrazione è riconosciuta ai soggetti persone fisiche residenti fiscalmente in territorio, titolari di reddito da pensione ovvero lavoro dipendente, ad altresì ai lavoratori autonomi o titolari di reddito d'impresa ma per queste due ultime categorie di contribuenti è riconosciuta solo sul reddito da lavoro autonomo o d'impresa (vedi articolo 7 del presente PdL).

L'intervento in questione consente recupero di base imponibile oggi esentata in maniera rilevante come segnalato anche dagli organismi internazionali, ed altresì l'incentivazione delle spese in territorio. L'ammontare imponibile massimo annuo su cui calcolare l'imposta da recuperare è stato abbassato ad euro 6.000,00, importo che è compatibile e sostenibile con i consumi di redditi pro-capite medio/bassi. L'intervento in questione è stato calibrato attentamente, a seguito anche di quanto emerso nel confronto con le parti sociali e categorie economiche, per creare una neutralizzazione dell'intervento rispetto la norma attualmente vigente per le categorie di contribuenti fino ai redditi medi. Inoltre, sono state apportate delle misure di contro bilanciamento innalzando la soglia dei cosiddetti *fringe-benefits* ad euro 2.000,00.

Nell'ottica di massima trasparenza degli interventi legislativi si comunica che la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio sta predisponendo un simulatore di calcolo dell'imposta derivante dalla modifica in trattazione, sul reddito da lavoro dipendente e reddito da pensione, che sarà a disposizione su sito internet a breve.

Altresì è stata riconosciuta ai soggetti residenti, a regime definitivo, come per i redditi da lavoro dipendente e da pensione, una detrazione di imposta di euro 100,00 per i redditi da lavoro autonomo e d'impresa, ma sempre limitatamente ai redditi fino ad euro 15.000,00 (come per i redditi da pensione e lavoro dipendente).

Articolo 19 della Legge n.166/2013 e s.m.: è stato apportato il correttivo normativo relativamente la tassazione separata sui redditi derivanti in dipendenza da contratti di assicurazione sulla vita e capitalizzazione, equiparando la determinazione dell'imponibile soggetto a tassazione (separata) a quello dei contratti previdenziali integrativi (ossia tenendo conto dei premi pagati dedotti fiscalmente).

Articolo 23 (Redditi di fabbricati destinati ad attività economiche. Imponibilità)

Con riferimento al reddito dei fabbricati destinati ad attività economiche è stato mantenuto il comma 2 dell'articolo 23, che disciplina, a regime, la non imponibilità della rendita catastale di immobili strumentali all'attività economica, ma in via straordinaria, per un periodo transitorio, più precisamente dal periodo d'imposta 2026 e fino al 2029 è stata mantenuta l'imponibilità con un meccanismo di *décalage* negli anni a venire (vedasi articolo transitorio n. 51, comma 5 del presente progetto di legge): imponibilità della rendita catastale nella misura del 100% per il periodo d'imposta 2026; del 75% per il 2027; del 50% per il 2028; e infine del 25% per il 2029.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Articolo 24 (Redditi di lavoro dipendente)

Su tale articolo si sono fatti degli interventi, recependo le osservazioni e rilievi delle parti economiche, anche al fine di rafforzare uno strumento, già previsto, allineandolo a quanto introdotto anche in altri ordinamenti fiscali. Come anticipato, si è intervenuti aumentando da euro 500,00 a euro 2.000,00 annui i cosiddetti *fringe benefits*, da riconoscersi mediante caricamento da parte del datore di lavoro della corrispondente somma sulla Smac Card del lavoratore dipendente. Altresì, per contenere effetti potenzialmente distorsivi ma al contempo mantenere competitive le nostre imprese sul mercato del lavoro, sono state portate da euro 25,00 ad euro 15,00 le spese giornaliere anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente in missioni o trasferte autorizzate dal datore di lavoro (elevate fino ad un massimo giornaliero di euro 30,00 per trasferte all'estero esclusa l'Italia) o viaggi per recarsi al luogo di lavoro. Inoltre sono stati elevati a km 4.000,00 la percorrenza convenzionale degli automezzi dati in uso al dipendente.

Non sono state apportate modifiche invece in riferimento all'abbattimento del 7%: è stato mantenuto pertanto come nella norma attuale (abbattimento del 7% del reddito, fino ad un massimo di euro 2.800,00).

Articolo 26 (Redditi da pensione)

Resta invariata la norma, con tutti gli attuali abbattimenti forfettari, fermo restando la modifica sulle spese SMaC, che passa a detrazione d'imposta per i soggetti residenti, come per il reddito da lavoro dipendente.

Articolo 27 (Redditi di lavoro autonomo)

Viene confermato l'importo massimo di euro 50.000,00 per l'acquisto di un solo autoveicolo su cui applicare la percentuale di deduzione del 50% prevedendo un ulteriore limite dell'importo massimo di euro 10.000,00 per un solo motoveicolo dato dalla presunzione di uso promiscuo dei predetti beni. Altresì sono state portate a € 500,00 le spese interamente deducibili per l'acquisto di beni strumentali.

Infine per i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, come i compensi degli amministratori e i co.co.pro. la percentuale di formazione della base imponibile sale dal 75% al 90% che risulta più equa per la copertura dei costi sostenuti per la loro produzione anche in relazione a quanto già detto per i redditi da lavoro dipendente.

(Determinazione del reddito)

In conformità ai principali orientamenti internazionali è stata completamente rivista la disposizione riguardante il riporto della perdita fiscale nei periodi di imposta successivi eliminando la limitazione temporale ma introducendo un tetto massimo del 70% del reddito imponibile per ciascun periodo d'imposta (articolo 12 del PdL). La ratio della modifica consiste nella necessità di garantire il giusto equilibrio tra le entrate pubbliche e il totale utilizzo della perdita effettivamente realizzata.

(Limiti alla deducibilità dei costi generali)

I limiti per le spese di pubblicità, elaborazione dati e rappresentanza, nelle medesime percentuali sono stati previsti anche per le attività d'impresa individuale.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Altro intervento di rilievo, introdotto sia per le imprese individuali che per quelle giuridiche, è la previsione di una limitazione per la deduzione dei costi derivanti da autovetture e motoveicoli, introducendo lo stesso tetto massimo di deducibilità già indicati nei redditi di lavoro autonomo in quanto beni utilizzati tendenzialmente per uso promiscuo.

Benefici fiscali di cui al capo I del Titolo IV.

Sono stati apportati esclusivamente degli adeguamenti normativi rispetto al divieto di cumulo di benefici fiscali per effetto di specifiche norme emanate successivamente alla Legge n.166/2013.

Articolo 69, incentivo occupazionale:

Essendo da tempo a regime di piena occupazione, la norma è stata modificata introducendo quanto segue: "tale incentivo è sospeso nei casi in cui la disoccupazione annua in senso stretto, rilevata dall'UO Informatica, Tecnologia, dati e Statistica al 31 dicembre di ogni anno, sia sotto il 3 per cento". Sono allo studio specifiche norme atte a favorire l'ingresso o il reingresso nel mondo del lavoro per la forza femminile o gli ultra cinquantenni.

Articolo 101 (Redditi da lavoro dipendente e da pensione)

Nell'ambito delle ritenute alla fonte, per i redditi da lavoro dipendente e da pensione, il presente articolo è stato modificato ed allineato alla modifica della detrazione per le spese SMaC; quindi la ritenuta d'acconto mensile dovrà tener conto delle eventuali detrazioni di cui all'articolo 16 oltre alle deduzioni per oneri previdenziali e assistenziali obbligatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a).

Articolo 96 (Scritture contabili).

Nel processo di informatizzazione e digitalizzazione, è stato modificato l'articolo 96 della Legge 166/2013, eliminando la vidimazione dei registri contabili; è stato altresì eliminato l'obbligo di stampa se i registri sono tenuti in via informatica secondo le modalità di conservazione ed archiviazione elettronica stabilite con Circolare dell'U.O. Tributario.

Attività di controllo e contenuti del verbale di controllo

Nella fase di controllo, è stata prevista la possibilità per il contribuente di evitare l'emissione del verbale di controllo presentando la dichiarazione rettificativa pur pagando le medesime sanzioni ed interessi di mora previsti per il verbale di controllo. Questo intervento semplifica e snellisce la procedura amministrativa (modifica dell'articolo 109 della L. n. 166/2013 con l'articolo 35 del PdL). Di conseguenza, l'articolo 120 della Legge n.166/2013 è stato abrogato (il quale demandava ad una procedura semplificata mediante decreto delegato) in quanto con questo intervento è stata di fatto prevista una procedura semplificata. Quanto precede nell'ottica di snellimento e semplificazione procedurale ed amministrativa. È stata prevista, inoltre, la possibilità per l'Ufficio Tributario di rettificare direttamente la dichiarazione dei redditi ed emettere il verbale di controllo su irregolarità oggettive, sempre ai fini semplificativi lato contribuente e lato amministrazione (modifica dell'articolo 112).

Adesione al verbale di controllo e opposizione al verbale di controllo



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Nella fase di controllo, sono state rimodulate le riduzioni delle sanzioni pecuniarie prevedendo l'eliminazione dell'oblazione volontaria, di cui all'articolo 33 comma 1 lettera a) della Legge 28 giugno 1989 n.68 e s.m., sia nella fase di adesione al verbale di controllo, che nella fase di adesione dopo l'opposizione al primo verbale di controllo.

Questo intervento si è ritenuto necessario per rendere il sistema più equo al fine di eliminare le distorsioni che erano presenti nell'attuale sistema sanzionatorio, rappresentate dal fatto che il contribuente virtuoso che *motu proprio* regolarizzava la sua posizione e pagava il dovuto aveva sanzioni maggiori di quelle comminate dall'Ufficio in sede controllo. Al riguardo si collegano altresì le modifiche apportate all'articolo 139 che tratta delle sanzioni pecuniarie amministrative.

Allegato A (Oneri deducibili).

Come già anticipato gli interventi e le modifiche sono stati contenuti e limitati. Sostanzialmente sono state aumentate l'ammontare delle passività per le rette scolastiche e per le baby sitter al fine di dare supporto alle famiglie; sono altresì state inserite le spese per animali domestici sostenute in territorio sino ad un massimo di euro 250,00. Per le cure odontoiatriche e protesi dentarie e sanitarie è stato previsto che la deduzione spetta sulle spese effettuate in territorio. Infine, la deducibilità delle polizze assicurative è stata portata sino ad euro 1.200,00.

L'**Allegato B** non è stato modificato.

Allegato D (Disciplina degli ammortamenti e degli accantonamenti)

È stata prevista una riduzione dell'aliquota di ammortamento dal 3% al 2% per la categoria fabbricati indipendentemente dalla tipologia di attività. In coerenza a tale modifica anche la durata minima fiscale dei contratti di locazione finanziaria sui beni immobili strumentali è stata aumentata passando da 8 anni a 12 anni. Infine, nel caso di acquisto di beni strumentali diversi dagli immobili mediante contratto di locazione finanziaria la deduzione dei canoni è ammessa per un periodo non inferiore a tre anni indipendentemente dalla durata del contratto.

Allegato E (Spese SMaC)

L'allegato è stato aggiunto al fine di integrare all'interno della normativa fiscale dell'Imposta Generale sui Redditi le spese SMaC che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 16 così come novellato.

Le modifiche introdotte dal presente progetto di legge si applicano a partire dal periodo d'imposta 2026, mentre per gli esercizi antecedenti (ossia fino al periodo d'imposta 2025) si applicano le disposizioni della Legge n. 166/2013 attualmente vigenti.

Ill. mi Consiglieri,

il presente progetto di legge si inquadra nel necessario percorso di stabilità progressiva del bilancio pubblico.

La situazione macroeconomica mondiale, le dinamiche e turbolenze geo politiche attuali comportano, altresì, una grande attenzione e prudenza nella gestione delle finanze pubbliche, cercando di migliorare il



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

bilancio anche per far fronte a possibili momenti di difficoltà. La visione deve essere di medio e lungo periodo, favorendo gli investimenti e la crescita, pertanto, queste modifiche alla norma IGR devono indubbiamente essere affiancate da una mirata ma decisa politica di sviluppo del Paese nonché di contenimento della spesa corrente.

San Marino è un Paese con una fiscalità contenuta, e deve mantenere, nel rispetto delle norme fiscali internazionali e *di best practices*, tale peculiarità, al fine di poter essere attrattivo anche per l'insediamento di nuovi imprenditori ed attività economiche.

La Segreteria Finanze nei mesi scorsi ha avuto incontri e confronti con le categorie economiche e parti sociali e gli interventi portati con il presente progetto di legge si ritiene che siano una sintesi razionale ed equilibrata dei rilievi, osservazioni e proposte avanzate dai vari interlocutori, un accettabile e misurato punto di incontro tra l'Amministrazione fiscale e il contribuente. Non si tratta però di un progetto "chiuso", ma lo stesso sarà oggetto di ulteriori confronti, di ulteriori disamine tecniche nelle sedi istituzionali competenti e con le parti sociali ed economiche.

La Segreteria di Stato continuerà ad essere aperta nell'analizzare le proposte che perverranno e comunica che sta altresì analizzando ulteriori possibili interventi da confrontare e eventualmente proporre per il confronto nell'apposita Commissione Consigliare per contrastare possibili attività o strumenti utilizzati a fini antielusivi, come ad esempio le immobiliari.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Marco Gatti -

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00063745 del 04/07/2025